



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 del 12-10-2017	OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA DENOMINATA "COMPARTO A PROGETTAZIONE UNITARIO N. 6 AMBITO GARRUFO. PROPOSTA DI SUDDIVISIONE". DITTA NARDINOCCHI - LELII. PROROGA CONVENZIONE URBANISTICA
-------------------------	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **dodici** del mese di **ottobre**, alle ore previo inviti si è riunita la Giunta Comunale alle ore **13:30** con l'intervento dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	<b>Luzii Andrea</b>	SINDACO	PRESENTE
2.	<b>Iachini Tatiana</b>	VICE SINDACO	PRESENTE
3.	<b>Di Battista Adriano</b>	ASSESSORE	ASSENTE
4.	<b>Gatti Carla</b>	ASSESSORE	PRESENTE
5.	<b>Di Pierdomenico Alessandra</b>	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi art. 97, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE**.

Il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII**, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO

- Che con delibera di C.C. n° 35 del 13.6.1998, esecutiva, si adottava la variante Generale al P.R.G. vigente;
- Che, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 105 del 28.07.1999, esecutiva ai sensi di legge, si approvava definitivamente la suddetta Variante Generale;
- Che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 20 del 30.03.2001 si approvava il Piano Territoriale Provinciale;
- Che, in data 22.01.2011, al n° 741 di protocollo, perveniva una proposta di suddivisione del comparto a progettazione unitaria n° 6, in frazione Garrufo, a firma di Nardinocchi Gino e Lelii Ines, comproprietari di una porzione del predetto comparto, istanza tesa alla creazione di un comparto 6 bis, con la conseguente redistribuzione dei parametri urbanistici di piano e di zona, nonché delle destinazioni all'interno del comparto originario;
- Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 29.05.2012, si procedeva all'adozione della conseguente variante urbanistica;
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 22.12.2012, esecutiva nei termini di legge si approvava definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L.R. 12 aprile 1983 n. 18, come modificata dalla L.R. 27 aprile 1995, n. 70, la Proposta di suddivisione "Comparto a progettazione unitario n. 6 – Ambito Garrufo";
- Che con atto del Segretario Comunale Rep. 2534 in data 08.07.2013 veniva sottoscritta la convenzione urbanistica tra il Comune di Sant'Omero e la ditta lottizzante;
- Che con atto n. 42 del 10.03.2014 la Giunta Comunale deliberava di prendere atto del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative alla Variante urbanistica denominata "Comparto a progettazione unitario n. 6 – Ambito Garrufo. Proposta di Suddivisione", trasmesso dai lottizzanti in data 20.02.2014, con nota acquisita al n° 1877 di protocollo; G.C. n. 42 del 10.03.2014;
- Che con nota prot. 2934 del 21.03.2014 il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici trasmetteva al Responsabile del Servizio Edilizia Privata la deliberazione n. 42/2014, rappresentando la necessità di prescrivere (come da conforme indicazione dell'Amministrazione), in sede di rilascio del predetto PdC, il potenziamento delle linee di smaltimento delle acque bianche/nere, mediante l'adozione di idonea tubazione di diametro iniziale pari a D= 300 e finale pari a D = 500, in sostituzione di quanto previsto dal progetto esecutivo presentato;
- Che in data 24.05.2014 si rilasciava il permesso di costruire n. 18/2014 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, prescrivendo il potenziamento delle linee di smaltimento delle acque bianche/nere, come sopra rappresentato;

**DATO ATTO** che con nota pervenuta al prot. 7056 del 25.08.2017 la ditta lottizzante chiedeva una proroga per l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, per motivi legati alla congiuntura economica;

**TENUTO CONTO** che l'attuale crisi economica rallenta gli investimenti immobiliari e si riflette negativamente sulla capacità economico-finanziaria degli attuatori convenzionati con il Comune nell' adempire agli obblighi assunti con le convenzioni sottoscritte nel rispetto nel rispetto dei termini ivi previsti;

**CHIARITO** che una convenzione di lottizzazione, se non vi sono urgenti motivi di pubblico interesse, può essere prorogata per un periodo da valutare congruamente;

**EVIDENZIATO** che la proroga riguarda il completamento delle opere di urbanizzazione e che non vi è attualmente l'interesse pubblico alla loro rapida ultimazione;

**VERIFICATO** che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 comma 13 lettera b) della legge 12/7/2011 n. 106 di conversione del D.L. 13/5/2011 n. 70, c.d. "Decreto Sviluppo", i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, sono approvati dalla Giunta Comunale e pertanto, ogni provvedimento in merito risulta di competenza della Giunta Comunale;

**VISTO** l'art. 20, comma 8 bis, 2° periodo della Legge Regionale n. 18/1983, come modificato dalla L.R. 62/2012, che cita "piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta Comunale con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7";

**RITENUTO** congruo concedere la proroga di anni tre (3) per l'ultimazione delle opere di urbanizzazione;

**CONSIDERATO** che la richiesta inoltrata dall'interessato possa essere recepita favorevolmente, alle seguenti condizioni:

- Tutti gli oneri e gli obblighi relativi alla esecuzione delle opere e ad ogni adempimento relativo alla convenzione in essere restano invariati, compresa l'esecuzione in danno e l'incameramento della cauzione a garanzia della corretta esecuzione;
- Gli oneri relativi alla custodia e alla manutenzione delle opere e delle aree restano a totale carico dell'interessato, fino all'emissione del collaudo definitivo e alla conseguente consegna formale delle opere, con conseguente remissione del possesso;
- Ogni altra clausola della convenzione non espressamente richiamata nel presente atto resta valida ed efficace, nel rispetto del disegno urbanistico complessivo dell'intera zona oggetto di piano di lottizzazione convenzionato, come risultante dalla perimetrazione di PRG;

**VISTE** le LL.RR. n° 18/83, n° 70/95, n° 11/99, n° 26/2000 e loro successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge n°1150/1942 nel testo in vigore;

**VISTO** il DPR 380/2001;

**VISTO** il Dlgs n° 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Tecnica;

**Con voti** favorevoli unanimi;

## **DELIBERA**

1. **DI CONCEDERE** una proroga di anni **tre (3)**, decorrenti dalla data della presente delibera, per dare ultimate e collaudate tutte le opere di urbanizzazione di cui alla convenzione urbanistica Rep n° 2534 del 08.07.2013, relativa alla Variante urbanistica denominata "Comparto a progettazione unitario n. 6 – Ambito Garrufo. Proposta di Suddivisione";
2. **DI DARE ATTO** che la concessione di tale proroga è consentita alle seguenti condizioni:

- Tutti gli oneri e gli obblighi relativi alla esecuzione delle opere e ad ogni adempimento relativo alla convenzione in essere restano invariati, compresa l'esecuzione in danno e l'incameramento della cauzione a garanzia della corretta esecuzione;
- Gli oneri relativi alla custodia e alla manutenzione delle opere e delle aree restano a totale carico dell'interessato, fino all'emissione del collaudo definitivo e alla conseguente consegna formale delle opere, con conseguente remissione del possesso;
- Ogni altra clausola della convenzione non espressamente richiamata nel presente atto resta valida ed efficace, nel rispetto del disegno urbanistico complessivo dell'intera zona oggetto di piano di lottizzazione convenzionato, come risultante dalla perimetrazione di PRG;

3. **DI DICHIARARE**, con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

---

## **PARERI OBBLIGATORI**

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.E.E.LL.,  
approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA n. 88 ad oggetto: VARIANTE URBANISTICA DENOMINATA "COMPARTO A PROGETTAZIONE UNITARIO N. 6 AMBITO GARRUFO. PROPOSTA DI SUDDIVISIONE". DITTA NARDINOCCHI -LELII. PROROGA CONVENZIONE URBANISTICA.

---

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

---

Sant' Omero Lì 11-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Sandro Marcellini

---

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

**IL SINDACO**  
F.to Avv. ANDREA LUZII

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 86 del 12-10-2017 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---

Sant'Omero lì,

**PROT. N.**

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ( art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000)  
 ALBO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---

## ESITO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- [ ] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000  
 perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE